

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 ottobre 2020, n. 315

**Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3.**

**IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**e**

**IL DIRIGENTE a.i. del SERVIZIO VIA e VINCA**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”*.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il Reg. 2016/679/UE.

**VISTA** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo *“MAIA”*.

**VISTA** la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *“Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

**VISTA** la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

**VISTA** la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

**VISTA** la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*.

**EVIDENZIATO CHE:**

- con D.Lgs. del 16 giugno 2017, n. 104 (d'ora in avanti per brevità d.lgs. n. 104/2017) recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* il Governo ha significativamente

- innovato la previgente disciplina in materia di valutazione d'impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in esercizio della delega conferita dal Parlamento con la Legge del 9 luglio 2015, n. 114;
- una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione dell'art. 29 rubricato "*Sistema sanzionatorio*" il cui comma 3 testualmente recita: "*Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.*";
  - conformemente a quanto prescritto dall'art. 25 comma 5 ("*Disposizioni attuative*") a cui per brevità si rinvia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti per brevità MATTM) ha adottato il Decreto del 28 marzo 2018 n. 118 con il quale sono stati "*definiti i contenuti minimi ed i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del medesimo decreto*"; l'Allegato 1 "*Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*" al richiamato decreto indica i seguenti casi di trasgressione previsti dalla normativa vigente:
    - o provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA;
    - o inadempimento o violazione delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
  - allo stato attuale non risultano invece adottate altre disposizioni di dettaglio riferite alla proceduralizzazione delle modalità codificate dall'art. 29 co.3 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., né in riferimento alle tempistiche con le quali l'Autorità competente le pone in essere, al fine di traguardare le finalità cui la norma intende evidentemente assolvere;
  - l'art. 5 comma 8 dello stesso decreto perimetra gli spazi normativo-regolamentari entro i quali "*le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli alti enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza*

*regionale e locale, nonché per la destinazione delle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis".*

**PRESO atto:**

- della sentenza del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a. (C-196/16, EU:C:2017:589), con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, al punto 43, che - in caso di omissione di una VIA prescritta dal diritto dell'Unione - gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di detta omissione e che il diritto dell'Unione non osta a che una tale valutazione sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, alla duplice condizione, da un lato, che le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e, dall'altro, che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all'impatto futuro di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione;
- della sentenza del 28 febbraio 2018, causa C-117/17, con cui la Corte di Giustizia UE si è nuovamente pronunciata sulla legittimità della VIA a posteriori da effettuarsi su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio e sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né le verifiche di assoggettabilità né la VIA;
- che l'ammissibilità della VIA postuma possa essere ritenuta condivisibile come misura finalizzata ad evitare le conseguenze più gravose derivanti dall'obbligo di demolizione e rimessione in pristino dell'opera, ovviamente nella premessa più volte evidenziata anche dai giudici UE che ciò non diventi un modo per eludere la normativa;
- della necessità dell'applicazione congiunta delle indicazioni comunitarie, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia EU, e del testo vigente dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di "Valutazione Ambientale Postuma".

**DATO atto:**

- che occorre tenere distinte le fattispecie che possono rendere necessaria una VIA postuma, differenziando il caso di un intervento realizzato sulla scorta di un provvedimento autorizzatorio privo del preventivo provvedimento di VIA e il caso di un intervento realizzato in difetto di autorizzazione;
- che il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione ambientale dei luoghi modificati dall'opera realizzata sulla scorta di un titolo autorizzatorio emesso senza la VIA, con particolare riferimento alla fase di dismissione, debba essere oggetto di valutazioni ambientali, ancorché postume, finalizzate alla determinazione e definizione dell'attività da attuarsi al fine di migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali;
- che il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione ambientale, altresì, dei luoghi oggetto di modificazioni compiute in difetto di titolo autorizzatorio o in difformità dello stesso, fermo restando l'applicazione in prim'ordine delle discipline sanzionatorie e penali applicabili alla tipologia di difformità/abuso rilevato, debba essere oggetto di valutazioni ambientali, ancorché postume, finalizzate alla determinazione e definizione dell'attività da attuarsi al fine di ripristinare, recuperare, migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa.

**CONSIDERATO che:**

- la disciplina approntata dall'art. 29 co.3 rientra con ogni evidenza nel novero delle funzioni amministrative che la Regione e/o gli enti da quest'ultima delegati esercitano allorché ricorrano i presupposti declinati dal medesimo articolo;

- l'esercizio di tali funzioni postula una serie di subscansioni procedurali non dettagliatamente indicate dal legislatore statale, ed in difetto delle quali ciascuna autorità competente (sulla base delle deleghe ambientali attualmente vigenti in Puglia) potrebbe diversamente autoregolamentarsi, adottando provvedimenti amministrativi potenzialmente difformi a fronte di situazioni analoghe e con tempistiche differenti e non standardizzate.

#### **CONSIDERATO ANCORA che:**

- come si evince dal tenore e dalla lettura del succitato articolo (art.29 co.3 del TUA), la *ratio* sottesa alla rinnovata formulazione è stata ed è quella di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall'istante sia portato a compimento, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;
- la ponderazione dei presupposti necessari ad accertare che la prosecuzione delle attività prive della preventiva valutazione ambientale non comporti rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, e, pertanto, possa proseguire in sicurezza - con riferimento alla tipologia di progetti ed interventi oggetto della disciplina del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - è tale da richiedere valutazioni caso per caso, che richiedono il necessario ed imprescindibile coinvolgimento delle relative autorità competenti e variamente preposte, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le l'autorità e gli enti/amministrazioni competenti in materia ambientale, di igiene e sanità pubblica, culturale e paesaggistico e territoriale;
- segnatamente con riferimento alle attività esercite in forza di un titolo autorizzativo emesso, ma privo della valutazione ambientale o, nel caso in cui il relativo provvedimento di valutazione ambientale sia stato annullato in sede giurisdizionale o in esercizio della facoltà di autotutela, l'attivazione delle subscansioni procedurali codificate dall'art. 29 co.3 in assenza di evidenze documentate circa i potenziali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale derivanti dalla prosecuzione delle attività, potrebbe esporre le autorità competenti ad azioni giurisdizionali oltre a comportare negative ricadute economiche e sociali in danno delle attività produttive in esercizio.

#### **VALUTATO che:**

- ai fini dell'avvio delle procedure di cui all'art. 29 co.3 e, preliminarmente alle stesse, è necessario che sia accertato se le modificazioni arrecate allo stato dei luoghi dalla conduzione e prosecuzione delle attività ivi condotte - integrino ipotesi contravvenzionali in materia ambientale ex d.lgs. n. 152/2006 e se, in concreto, le stesse abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;
- a tali fini, è di ogni evidenza che le valutazioni di merito non possano prescindere dal coinvolgimento delle autorità competenti preposte alla valutazione, controllo, autorizzazione di progetti, interventi, attività né da quelle delle autorità preposte alla tutela ed alla sicurezza degli ambienti aperti e confinati.

#### **RITENUTO che:**

- la determinazione inerente alla prosecuzione dei lavori o delle attività di un progetto realizzato ed esercito in difetto della previa valutazione di compatibilità ambientale di cui al Titolo III della parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - da acconsentirsi, nelle more dell'espletamento della valutazione ambientale postuma, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale - necessita di plurimi contributi ascrivibili alle competenze di differenti autorità;
- l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in siffatto procedimento amministrativo (ex art. 29

comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e smi), ancorché postumo,– sia presupposto indefettibile per il corretto svolgimento degli stessi;

- detto esame, proprio perché funzionale e presupposto all'espressione di pareri eventualmente inibitori rispetto alla prosecuzione dell'attività (pur espressamente consentita dalla norma statale), può essere svolto utilizzando il modulo procedimentale della conferenza dei servizi, non ostando a ciò la letterale formulazione di entrambe le disposizioni statali. Infatti l'art. 14 comma 1 della L. n. 241/1990 e smi statuisce che *“La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente”*.

#### **RILEVATO che:**

- come anzidetto, ad oggi il MATTM non ha emanato direttive in merito;
- stante la funzione di indirizzo e coordinamento che la Regione può esercitare ai sensi della L.r. n. 17/2007, nonché il persistere della delega all'esercizio delle funzioni amministrative conferita dalla stessa legge a Province e Comuni in materia di valutazione d'impatto ambientale e la correlata ascrivibilità a dette amministrazioni anche delle funzioni discendenti dalla eventuale applicabilità dell'art. 29 co.3 citato, si reputa necessario emanare indirizzi affinché le disposizioni ivi previste trovino applicazione omogenea ed uniforme da parte degli enti delegati, né sussistono motivi ostativi all'emanazione di siffatti indirizzi, considerata la possibilità concessa dall'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 e smi sopra menzionato;
- tale necessità risiede non solo nella predetta esigenza ma riposa anche sulle sottostanti ulteriori considerazioni:
  - uno dei principi cardine della normativa comunitaria e nazionale e che deve permeare l'azione amministrativa è quello della certezza del diritto: detto principio implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche da osservare, attiene alla trasparenza delle attività dell'amministrazione, che deve estrinsecarsi in precetti normativi chiari, facilmente comprensibili e prevedibili nella loro applicazione;
  - i principi alla base dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e smi posti a presidio del dovere della Pubblica Amministrazione impongono che vi sia una definizione chiara ed inequivocabile delle procedure inerenti il rilascio di titoli ed atti valutativi ed autorizzativi.

Per tutto quanto sopra esposto e stante l'assenza di una disciplina di dettaglio emanata dal MATTM, si ritiene dunque necessario chiarire le modalità di svolgimento delle procedure già codificate dall'art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e smi, sia con riferimento ai modi ed ai tempi per l'avvio e lo svolgimento delle stesse, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti competenti coinvolti e da coinvolgersi ai fini della corretta ed uniforme individuazione e definizione degli adempimenti ad esse correlati.

#### **VISTI:**

- il Titolo Terzo della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, come innovata dal d.lgs. n. 104/2017;
- la L.r. n. 17/2000 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;
- la L.r. n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”;

- la L.r. n. 17/2007 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative *in materia ambientale*".

**VISTI in particolare:**

- l'art. 5 comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- l'art.14 comma 1 della L. n. 241/1990 e smi che così statuisce: *"La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente"*;
- l'art. 14 comma 7 della L.r. n. 11/2001 e smi che dispone: *"Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono rilasciati dall'ufficio competente nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza."*;
- l'art.1 comma 8 della L.r. n. 31/2015 che così recita: *"Per l'esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino"*;
- l'art.4 della L.r. del 2 gennaio 1999, n. 6 e smi che individua le attività ed i compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale cui è preposta ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Organo Tecnico della Regione Puglia;
- la L.r. n. 37/2015 di istituzione del Nucleo di vigilanza ambientale all'interno della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza ambientale;
- il R.R. 13/2009 che definisce le funzioni ed i compiti del Dipartimento di Prevenzione.

**DATO ATTO che:**

- la Sezione Autorizzazione Ambientali ha depositato in data 31.07.2020 proposta di DGR, codice Cifra Eco\_ DEL\_2020\_0023, al fine di definire indirizzi operativi tali da garantire uniformità nell'applicazione delle disposizioni recate dall'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi, ai fini dello svolgimento dei relativi procedimenti;
- con nota prot. n. AOO\_089/10526 del 09.09.2020, con riferimento alla proposta di DGR rimasta tale, è stata data evidenza della necessità di definizione e formalizzazione di procedure uniformi ai fini dell'avvio e svolgimento dei numerosi procedimenti pendenti ex art. 29 del TUA. Con la medesima nota, ribadita la volontà della Sezione Autorizzazioni Ambientali di addivenire all'approvazione di procedure pre- definite al fine di avviare i cogenti procedimenti ex art.29 del TUA, è stata avanzata l'ipotesi di recepire le procedure riportate nella proposta di DGR con propria determinazione dirigenziale.

**RITENUTO** cogente l'avvio dei procedimenti ex art. 29 co. 3 del TUA, e a tal fine utile e necessario definire indirizzi operativi tali da garantire uniformità nell'applicazione delle disposizioni recate dall'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi, anche in considerazione dell'attuale assetto delle deleghe conferite in materia ambientale, ai fini dello svolgimento dei relativi procedimenti.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE**  
**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, sulla scorta dell'istruttoria tecnico - amministrativa condotta,

**DETERMINANO**

- che le considerazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- di approvare l'Allegato 1 "*Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi*", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
  - Province della Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari;
  - Comuni della Regione Puglia, per il tramite dell'ANCI Puglia;
  - ARPA Puglia e relativi dipartimenti provinciali;
  - Dipartimenti di prevenzione / ASL della Regione Puglia;
  - Sezioni della Regione Puglia;
  - SABAP Regione Puglia;
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
  - Aziende ed Agenzie regionali.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 9 pagine compresa la presente, più l'Allegato 1 composto da n.5 pagine, per complessive 14 pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .

- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA**

Dott.ssa Mariangela Lomastro

**Il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta Riccio





RICCIO  
ANTONIETTA  
30.10.2020  
11:51:33 UTC

### Allegato 1

*"Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e smi".*

Al fine di garantire uniformità nell'applicazione delle disposizioni recate dall'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorità competente individua, a valle dell'attività di preistruttoria eseguita per il procedimento in questione, in quale delle casistiche rientri tra A, B, C.

#### **CASO A – ASSENZA DI PROVVEDIMENTO DI VIA, DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA, ANNULLAMENTO GIURISIDIZIONALE O IN AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI DI VIA O ASSOGGETTABILITA' A VIA**

Nel caso in cui le opere oggetto di istruttoria siano state realizzate (o sono in corso di realizzazione) in forza di un provvedimento autorizzativo adottato in difetto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA, le fasi da seguire sono le seguenti:

1. L'autorità competente VIA comunica l'avvio del procedimento ex art. 29 co.3 assegnando un termine all'interessato entro il quale depositare la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di valutazione ivi previsto e contestualmente:
  - ove non si possano escludere condizioni tali da pregiudicare la sicurezza in termini sanitari, ambientali e/o per il patrimonio culturale, può comunicare la sospensione della prosecuzione dei lavori o delle attività;
  - indice/convoca Conferenza di Servizi, entro e non oltre i successivi 30 giorni, individuando gli Enti e le Amministrazioni da coinvolgersi (a titolo indicativo e non esaustivo: l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera, l'autorità competente in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, ARPA, ASL, ecc.), al fine di determinare se - nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma - i lavori o le attività possano proseguire ovvero possano essere assentiti in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
  - trasmette comunicazione agli Enti ed Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e controllo ambientale per gli adempimenti di competenza, che restituiranno il verbale di accertamento - redatto ex DM n. 118/2018 - in tempi utili allo svolgimento della prima seduta di Conferenza di Servizi.
2. L'autorità competente VIA, all'esito dei lavori ed alle decisioni della conferenza di servizi di cui al punto precedente, qualora non siano emersi elementi da cui possano trarsi eventuali ipotesi di danno ambientale, come definito dall'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, e/o eventuale ipotesi di reato, comunica all'interessato la possibilità della prosecuzione o meno dei lavori o delle

Allegato 1 - 1/5

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3.

attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma avviato.

3. L'autorità competente VIA, scaduto inutilmente il citato termine assegnato all'interessato di cui al punto 1, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo:
  - o indice ulteriore Conferenza di Servizi, individuando gli Enti ed Amministrazione da coinvolgersi al fine di individuare le modalità e i termini di ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale preesistente;
  - o in esito alla Conferenza di Servizi, sulla scorta di quanto definito, dispone la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale preesistente a carico del responsabile.
4. In esito alla conferenza di servizi di cui al punto 1, qualora siano emersi elementi da cui possano trarsi eventuali ipotesi di danno ambientale, l'operatore di cui all'art.302 co.4 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comunica all'interessato la sospensione dei lavori/attività ed è tenuto ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Parte VI del d.lgs. 152/2006 e smi, non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 29 co.3 del citato decreto. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti della l. n. 241/1990 e smi e dell'art. 7 del r.r. n. 13/2015, l'autorità competente VIA comunica l'archiviazione del procedimento avviato ex art. 29 co.3, non essendo lo stesso più riconducibile alle disposizioni recate dal predetto articolo.
5. In esito alla conferenza di servizi di cui al punto 3, ove siano viceversa emersi elementi tali da far ritenere integrata una condotta illecita, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera comunica all'interessato la sospensione dei lavori/attività e, per i conseguenti adempimenti previsti *ex lege*, ne dà comunicazione a:
  - o Procura della Repubblica;
  - o Carabinieri del NOE;
  - o Dipartimento di Prevenzione;
  - o Comune/i nella cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera;
  - o Città Metropolitana/e o Provincia cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera;
  - o Ministero dei Beni Culturali;
  - o Ministero dell'Ambiente.

L'autorità competente VIA comunica - ai sensi e per gli effetti della l. 241/1990 e dell'art. 6 del r.r.13/2015 - la sospensione del procedimento avviato ex art. 29 co.3 del d. lgs. 152/2006.

**CASO B – ASSENZA DI PROVVEDIMENTO DI VIA, DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA, ANNULLAMENTO GIURISIDIZIONALE O IN AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI DI VIA O ASSOGGETTABILITA' A VIA E REALIZZAZIONE IN DIFFORMITA' RISPETTO AL TITOLO AUTORIZZATORIO**

Nel caso l'autorità competente VIA ravvisi che le opere oggetto di istruttoria siano state realizzate (o in corso di realizzazione) in forza di un provvedimento autorizzativo adottato in difetto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA ad esso presupposti e in difformità rispetto a quanto cristallizzato nel titolo autorizzatorio:

1. comunica le difformità rilevate all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera, per gli adempimenti di competenza;
2. per gli adempimenti conseguenti previsti *ex lege*, trasmette la relativa relazione istruttoria in cui sono riportate le difformità rilevate alla Sezione Vigilanza Ambientale che, previo sopralluogo in sito al fine di accertare lo stato dei luoghi e le modificazioni ivi apportare, restituirà il verbale di accertamento redatto ex DM n. 118/2018 in tempi utili per lo svolgimento della prima seduta di Conferenza di Servizi di cui al successivo punto 3;
3. entro e non oltre i successivi 30 giorni, indice la Conferenza di Servizi preliminare, invitando gli Enti e le Amministrazioni da coinvolgersi;
4. in esito alla conferenza di servizi di cui al punto precedente, qualora non siano stati ravvisati elementi da cui possano rilevarsi eventuali ipotesi di danno ambientale, come definito dall'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e/o elementi tali da far ritenere integrata una condotta illecita, l'autorità competente VIA comunica all'interessato il termine entro il quale depositare la documentazione necessaria all'avvio del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 29.co.3, finalizzata in via prioritaria alla valutazione ambientale delle azioni da intraprendere per il ripristino ambientale/recupero ambientale/sistemazione ambientale dei luoghi relativamente alle difformità rilevate ed all'opera realizzata, e ove non già disposto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera, comunica la sospensione delle opere/attività;
5. scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato di cui al punto 4, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente VIA:

- indice ulteriore conferenza di servizi, invitando gli Enti e le Amministrazioni da coinvolgersi al fine di individuare le modalità e i termini di ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale preesistente;
  - in esito alla conferenza di servizi, sulla scorta del progetto ivi definito e condiviso di ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, dispone la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale preesistente a cura e spese del responsabile;
6. in esito alla conferenza di servizi di cui al punto 3, qualora siano stati ravvisati elementi da cui possano rilevarsi eventuali ipotesi di danno ambientale, come definito dall'art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'operatore di cui all'art.302 co.4 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comunica all'interessato la sospensione dei lavori/attività ed è tenuto ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla Parte VI del d.lgs. 152/2006, non trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 29 co.3 del d. lgs. 152/2006;
7. in esito alla conferenza di servizi di cui al punto 3, qualora emergano elementi tali da far ritenere integrata una condotta illecita, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera comunica all'interessato la sospensione dei lavori/attività e, per i conseguenti adempimenti previsti *ex lege*, ne da comunicazione a:
- Procura della Repubblica;
  - Carabinieri del NOE;
  - Dipartimento di Prevenzione;
  - Comune/i nella cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera;
  - Città Metropolitana/e o Provincia cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera;
  - Ministero dei Beni Culturali;
  - Ministero dell'Ambiente.

#### **CASO C – ASSENZA O DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

Nel caso l'autorità competente VIA ravvisi che le opere oggetto di istruttoria siano state realizzate (o sono in corso di realizzazione) in difetto delle necessarie autorizzazioni o in totale difformità del provvedimento autorizzativo adottato, l'autorità competente trasmette la relativa relazione istruttoria a:

- Procura della Repubblica;
- Carabinieri del NOE;
- Dipartimento di Prevenzione;
- Sezione Vigilanza Ambientale;
- Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione (realizzazione/esercizio);

Allegato 1 - 4/5

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3.

- ARPA Puglia;
- Comune/i nella cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera;
- Città Metropolitana/e o Provincia cui perimetrazione amministrativa ricade l'opera.



LOMASTRO  
MARIANGELA  
30.10.2020  
10:25:33  
UTC